

Pubblicato il 06/11/2023

N. 16454/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10511/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10511 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Loredana Leo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Anci - Associazione Nazionale Comuni Italia, Cittalia - Fondazione Anci Sulle
Politiche Sociali per L'Accoglienza, L'Integrazione e La Cittadinanza, non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso al Sistema di Accoglienza ed
Integrazione – SAI, comunicato via pec in data 03.09.2021; nonché avverso e
per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque
connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi delle
ricorrenti.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, sorelle di nazionalità tunisina, hanno impugnato il provvedimento di diniego di accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione – SAI, comunicato via pec in data 03.09.2021, esponendo di essere affette da una rarissima -OMISSIS- (-OMISSIS-), in conseguenza della quale le stesse perdono progressivamente l'autosufficienza, al punto da essere costrette all'utilizzo della sedia a rotelle.

Tanto premesso, le ricorrenti hanno dedotto di essere giunte in Italia per ricercare cure migliori e per sottrarsi alle discriminazioni subite in patria, proponendo domanda di protezione internazionale.

Con provvedimento del 22.04.2021, la competente Commissione ha respinto la suddetta domanda, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis) del d.lgs 25/08.

La decisione è stata impugnata davanti al Tribunale civile di Roma, ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs 25/08.

A fronte della precarietà dello stato di salute, le ricorrenti hanno chiesto di essere trasferite presso una struttura del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, non risultando il centro di accoglienza straordinaria presso cui avevano trovato accoglienza in grado di garantirne gli specifici bisogni.

Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Servizio Centrale ha respinto la richiesta delle ricorrenti, rappresentando l'indisponibilità di posti

specificamente dedicati ed idonei a garantire il soddisfacimento delle peculiari esigenze connesse allo stato di salute.

Avverso la determinazione impugnata le ricorrenti hanno dedotto censure di violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accoglienza dei soggetti richiedenti protezione internazionale (artt. 1, 8 e 9 del d.lgs n. 142/2015), evidenziando come nell'ambito del Sistema di Accoglienza ed integrazione siano attivati dei servizi speciali di accoglienza, dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, ivi compresi i soggetti affetti da disabilità, come ribadito dall'art. 34 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2019.

Alla luce della normativa di settore, la difesa delle ricorrenti ha dedotto che l'assenza di posti all'interno di progetti di accoglienza integrata non può valere come giustificazione del diniego di accoglienza, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 27 febbraio 2014 resa nel procedimento C-79/13) e di alcuni Tribunali Amministrativi regionali nazionali.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, richiamando quanto disposto dall'art. 4, co. 3 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, il quale stabilisce che l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

Ciò posto il Ministero ha precisato che le progettualità SAI, comprese quelle rivolte alle categorie vulnerabili, non prevedono personale medico-infermieristico e di copertura in via continuativa, in quanto gli interventi previsti sono di tipo socio-educativo e non a carattere sanitario. pertanto, quando le esigenze di presa in carico del migrante segnalato non sono compatibili con la tipologia di accoglienza prevista dal SAI, è necessario che si provveda al suo inserimento in strutture adeguate, attraverso la presa in carico

del Sistema sanitario nazionale, così come previsto anche dagli artt. 34 e ss. T.U.IMM.

Tanto premesso, il Ministero ha concluso evidenziando che *“Nel caso di specie, dunque, a fronte della richiesta di inserimento presentata dalle ricorrenti, il Servizio Centrale ha correttamente avviato tutte le procedure per garantire l'accoglienza delle tre istanti in strutture idonee ed adeguate a garantire assistenza in considerazione della malattia di cui tutte sono affette. La segnalazione con richiesta di inserimento, infatti, è stata proposta alle strutture di-OMISSIS- considerate capaci di accogliere le richiedenti considerata la loro particolare condizione fisica. Tutte le strutture interrogate, tuttavia, hanno dato riscontro negativo (All. 3, 4 e 5), riservandosi (cfr All. 3 e 4) eventuale ulteriore e diversa valutazione in caso di futuro mutamento dei posti e delle strutture disponibili all'accoglienza. Il diniego all'accoglienza nel SAI, comunicato dal competente Ufficio del Servizio Centrale, motivato dalla mancata reperibilità di posti presso strutture abitative compatibili con le necessità e gli spazi di cui necessitano le Sig.re-OMISSIS- in ragione della loro malattia, risulta pertanto conforme alle risultanze delle procedure interne avviate a seguito della segnalazione della Prefettura della richiesta di inserimento nonché alle previsioni di legge in materia di conclusione del procedimento. Nulla vieta, tuttavia, la riproposizione della richiesta di inserimento decorso un certo lasso di tempo dal diniego impugnato, in modo da avviare una nuova ricerca in merito.”*

Con ordinanza-OMISSIS- il Collegio ha ritenuto essere venute meno le esigenze cautelari, in quanto le ricorrenti erano risultate collocate presso un centro di prima accoglienza in grado di garantire anche l'assistenza terapeutica riabilitativa.

Il provvedimento è stato riformato in grado d'appello, avendo il Consiglio di Stato ritenuto (ordinanza n. -OMISSIS-) che l'attuale collocazione non consentisse un adeguato trattamento terapeutico, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione di verificare la possibilità di inserimento delle ricorrenti in strutture del sistema Sai adeguate alla patologia sofferta.

Il data 22 giugno 2023 il Ministero dell'Interno ha depositato la comunicazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale,

con il quale viene dato atto dell'inserimento delle ricorrenti nel centro SAI di OMISSIS-, sito in Roma; a tale comunicazione ha fatto seguito la successiva nota del Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, con il quale viene rappresentato che a seguito del sopralluogo dei locali, effettuato congiuntamente con il nucleo familiare, era stata riscontrata l'impossibilità di alloggiare presso la struttura, in quanto inadatta rispetto alle esigenze di salute delle ricorrenti.

All'udienza del 11.07.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' pacifico che le ricorrenti, richiedenti protezione internazionale, versino in precarie condizioni di salute, tali da menomare fortemente lo svolgimento delle normali attività di vita e che, pertanto, le stesse necessitino di assistenza continua e di controlli medici.

In ragione di tale condizione, le ricorrenti devono essere considerate "*persone portatrici di esigenze particolari*" ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale") e, dunque, soggetti vulnerabili affetti da gravi malattie.

Il comma 3 dell'articolo citato prevede che "*Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico*".

Il precedente articolo 9 prevede, al comma 1-bis, che "*Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*" ed al comma 4-

ter che *“La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini ((del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis)) e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.”*

Infine, l'art. 34 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2019 (*“Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”*) prevede, all'ultimo comma, che *“Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta”*.

Alla luce del chiaro quadro normativo di riferimento - di livello primario e secondario - emerge la contrarietà a legge del provvedimento impugnato, che non può negare l'inserimento delle ricorrenti in un centro d'accoglienza in grado di garantirne le esigenze specifiche, effettuando nel caso i necessari coordinamenti con le ASL competenti per territorio e con gli enti locali di riferimento.

La locuzione *“sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili”*, di cui all'art. articolo 9 del citato D.Lgs. n. 18 agosto 2015, n. 142, non può infatti abilitare alcun arresto procedimentale nelle ipotesi in cui non siano state ancora reperite strutture idonee alla presa in carico del soggetto vulnerabile, imponendosi in capo all'Amministrazione un obbligo di risultato, al fine di di garantire le esigenze fondamentali dei richiedenti, continuando a reperire strutture idonee.

Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato, residuando in capo all'Amministrazione le susseguenti necessarie azioni volte al

soddisfacimento dell'esigenza derivante dalla condizione di vulnerabilità segnalata.

Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della comprovata attivazione dell'Amministrazione nella ricerca di soluzioni adeguate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaello Scarpato

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.